



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 42 del 2012, proposto da Oumar Diallo, rappresentato e difeso dall'avv. Uljana Gazidede, con domicilio eletto in Bari, via Calefati, 269;

***contro***

U.T.G. - Prefettura di Bari, U.T.G. - Prefettura di Bari - S.U.I., rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliati per legge in Bari, via Melo, 97; Ministero dell'Interno;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del provvedimento della Prefettura di Bari - UTG - Sportello Unico per l'Immigrazione, prot. N. P-BA/LÌN/2009/102274, comunicato mediante lettera raccomandata il 23.12.2011, con cui è stata rigettata al ricorrente la domanda di emersione (si allega copia del decreto di rigetto della dichiarazione di emersione);

- del parere non favorevole espresso dalla Questura di Bari, mai notificato;

- nonché di ogni altro atto comunque connesso e/o collegato con i provvedimenti di cui innanzi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dello U.T.G. - Prefettura di Bari e dello U.T.G. - Prefettura di Bari - S.U.I.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012 il cons. Giuseppina Adamo e uditi l'avv. Uljana Gazidede, per la parte ricorrente, e l'avv. dello Stato Grazia Matteo, per le Amministrazioni resistenti;

Considerato che, al momento della presumibile emissione dell'atto impugnato (senza data), comunicato con raccomandata a.r. il 23 dicembre 2011, oggettivamente il ricorrente aveva ottenuto la riabilitazione con ordinanza 27 ottobre-7 novembre 2011 del Tribunale di sorveglianza di Bari anche in relazione alla condanna per i reati di ricettazione e di commercio di prodotti con segni falsi, posta a fondamento del rigetto dell'istanza di emersione;

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione terza) accoglie la suindicata istanza cautelare e per l'effetto ordina il riesame della pratica riguardante il signor Diallo Oumar.

Spese della fase cautelare compensate.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 18 ottobre 2012.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morea, Presidente

Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore

Francesca Petrucciani, Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)